



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 1 del 02/01/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 2 dicembre 2013, n. 320

Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex l.r. n. 44/2013 e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie (PIRP) - Autorità procedente: Comune di Avetrana.

L'anno 2013 addì 2 del mese di _Dicembre_ in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal predetto Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premessa

Con nota prot. n. 1117 del 07/02/2013, pervenuta in data 12/02/2013 e acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 1741 del 15/02/2013, il Comune di Avetrana presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi della legge regionale n. 44/2012, per il piano in oggetto, con allegata la seguente documentazione, solo su supporto cartaceo:

Relazione Rapporto Ambientale (gennaio 2013) con allegate le tavole grafiche (Tav. 1-2-3-4-5-6-7-8)

Con nota prot. n. 2336 del 05/03/2013, l'Ufficio VAS richiedeva la regolarizzazione dell'istanza con l'invio della documentazione su supporto informatico e la trasmissione del parere dell'UTC citato nella nota sopra riportata ma non trasmesso, quale eventuale atto di formalizzazione della proposta di piano o programma ai sensi dell'art. 8 della l.r. 44/2012.

Con pec dell'11/03/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2814 del 18/03/2013, il Comune di Avetrana trasmetteva la documentazione su supporto informatico.

Con nota prot. n. 2953 del 22/03/2013, l'Ufficio VAS, ai fini della consultazione di cui all'art. 8 della l.r. n.44/2012, comunicava la pubblicazione - sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente - della documentazione ricevuta, ai seguenti soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia: Servizio Urbanistica, Servizio Assetto del Territorio, Servizio Tutela delle Acque, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Ufficio Controllo e Gestione del PRAE
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA),
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Taranto,
- Autorità di Bacino della Puglia,
- Autorità Idrica Pugliese,
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Provincia di Taranto - Settore Programmazione e Pianificazione del Territorio, Settore Ecologia e Ambiente;

- Azienda Sanitaria Locale di Taranto.

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 8 della l.r. n.44/2012, all'Autorità competente ed all'Autorità procedente, invitando quest'ultima a trasmettere, qualora lo ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nell'ambito della consultazione. Si richiedeva inoltre all'Autorità procedente, come già richiesto, di trasmettere copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano o programma comprensiva del rapporto preliminare di verifica, così come previsto dal comma 1 dell'art.8 della l.r. n.44/2012.

Con nota prot. n. 4423 del 28/03/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3648 del 11/04/2013, l'Autorità di Bacino della Puglia comunicava che "dall'analisi del Rapporto Ambientale preliminare risulta che l'intera area è interessata da pericolosità idraulica di tipo BP, rispetto alla quale vanno effettuate opportune valutazioni".

Con nota prot. n. 3913 del 18/04/2013, l'Ufficio VAS trasmetteva al Comune di Avetrana la nota sopra citata dell'Autorità di Bacino per le opportune valutazioni in merito.

Con nota prot. n. 3749 del 09/04/2013, pervenuta in data 10/04/2013 e acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3876 del 18/04/2013, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia chiedeva alle Soprintendenze di trasmettere il proprio contributo all'Autorità procedente.

Con nota prot. n. 1808 del 19/04/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4354 del 30/04/2013, la Regione Puglia, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, comunicava che "sarebbe opportuno verificare in che modo l'intervento in oggetto sia correlato con l'intervento "Itinerario Gallipoli - Taranto con allaccio SS 7 ter - Allargamento e adeguamento della SP 358 Nardò - Avetrana, inserito nell'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Puglia, rimodulata nel giugno 2011, tra gli interventi complementari al Progetto Regione".

Con nota prot. n. 3192 del 16/04/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4109 del 23.04.2013, il Servizio regionale Assetto del Territorio chiedeva informazioni circa i termini di conclusione del procedimento, atteso che con DPGR n. 116 del 06/03/2013, pubblicato sul BURP n. 40 del 14/03/2013, era stata sospesa l'efficacia e l'esecutività, ai sensi dell'art. 21-quater della L. 241/90, dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 09/03/2012 e del DPGR n. 597 del 20/07/2012 aventi ad oggetto il PIRP.

Con nota prot. n. 4474 del 06/05/2013 il Servizio Ecologia trasmetteva al Servizio regionale Assetto del Territorio ed al Comune di Avetrana i contributi dei SCMA pervenuti durante la fase di consultazione e sopra citati richiedendo all'Autorità procedente di trasmettere le proprie valutazioni in merito, e specificando che in ogni caso i termini previsti dalla normativa vigente erano di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Con nota prot. n. 1815 del 30/04/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4569 del 09/05/2013, l'Autorità Idrica Pugliese inviava il proprio contributo in merito, segnalando per l'intervento la necessaria verifica di compatibilità con le infrastrutture esistenti e/o previste di acquedotto, fognatura nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato regionale.

Con nota prot. n. 753 del 27/04/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4833 del 21/05/2013, la ASL di TA/1 trasmetteva il proprio contributo ritenendo che "allo stato attuale, non ci sono aspetti salienti di carattere igienico-sanitario degni di nota da valutare".

Con nota prot. n. 5889 dell'08/04/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4832 del 21/05/2013, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto chiedeva di accertare l'esistenza di aree tutelate per legge ex art. 142 del d.lgs. 42/2004 e di inviare una copia cartacea della documentazione.

Con nota prot. n. 5265 del 04/06/2013 il Servizio Ecologia invitava il Comune di Avetrana a verificare quanto richiesto dalla Soprintendenza ed al contempo rappresentava nuovamente la necessità di avere riscontro in merito ai contributi degli altri SCMA pervenuti durante la fase di consultazione.

Con nota acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5980 del 18/06/2013, il Comune di Avetrana

trasmetteva l'istruttoria tecnica del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS del piano in oggetto ed al Rapporto Ambientale di Verifica.

Con nota prot. n. 3310 del 29/07/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8287 del 03/09/2013, il Servizio regionale Tutela delle Acque trasmetteva il proprio contributo in merito, verificando la coerenza con il Piano di Tutela delle Acque, con la normativa vigente relativa agli scarichi fognari ed al trattamento e smaltimento delle acque meteoriche, nonché con le politiche di risparmio idrico ed eventuale riuso.

Con nota prot. n. 13020 dell'08/10/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9981 del 24/10/2013, l'Autorità di Bacino della Puglia rappresentava che, come già segnalato, "l'area interessata dall'intervento risulta perimetrata BP ai sensi del PAI vigente e pertanto ad essa si applica l'art. 9 delle NTA", inoltre che "con legge regionale 19/2013 art. 4 lett. d) è stato previsto per il suddetto vincolo la delega in capo agli uffici tecnici comunali dell'espressione del parere tecnico ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 4 e commi 4 e 5 dell'art. 11 delle NTA del PAI, salvo che il Comune non richieda l'adempimento alla stessa AdB, allegando all'istanza adeguata motivazione".

Con nota prot. n. 6770 del 21/10/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5980 del 18/06/2013, il Comune di Avetrana trasmetteva il parere previsto dalle NTA del PAI, ai sensi della l.r. n. 19 del 19/07/2013.

Con nota prot. n. 6981 del 29/10/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10727 del 15/11/2013, il Comune di Avetrana chiedeva che l'istruttoria relativa al procedimento in oggetto potesse rivestire carattere d'urgenza in ragione della sospensione dell'efficacia, da parte della Regione, dell'Accordo di Programma e del conseguente blocco delle erogazioni in favore del Comune che "ha anticipato circa l'80% delle somme finanziate".

Con nota prot. n. 10270 del 12/11/2013, acquisita al prot. n. 10953 del 20/11/2013, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia trasmetteva il proprio contributo allegando la nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto (prot. n. 9256 del 29/05/2013) e fornendo alcune indicazioni e prescrizioni.

Con nota prot. n. 10270 del 21/11/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 11061 del 26/11/2013, il Comune di Avetrana riscontrava quanto rappresentato dalla Direzione Regionale impegnandosi ad ottemperare alle prescrizioni e condizioni indicate.

Preso atto che

- in data 09/03/2012 è stato sottoscritto, in sostituzione del precedente Accordo sottoscritto in data 26/05/2010 ed approvato con DPGR n. 1012/2010, l'Accordo di Programma tra Regione Puglia e Comune di Avetrana avente ad oggetto il PIRP di Avetrana, approvato successivamente con DPGR n. 597 del 20/07/2012;
- con DGR n. 2789 del 14/12/2012, rilevate le "lacune procedurali" correlate alla mancata applicazione della normativa VAS, è stato disposto di avviare il procedimento di riesame dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/90;
- con DPGR n. 116 del 06/03/2013 è stata sospesa l'efficacia e l'esecutività, ai sensi dell'art. 21-quater della L. 241/90, dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 09/03/2013 e del DPGR n. 597 del 20/07/2012; la sospensione è stata disposta per un periodo di tempo di "30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP del medesimo decreto e quindi non oltre la data del 14 aprile 2013";
- con DPGR n. 368 del 24/05/2013 è stata prorogata la sospensione dell'efficacia e dell'esecutività dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 09/03/2013 e del DPGR n. 597 del 20/07/2012 fino "all'avvenuta comunicazione da parte dell'Autorità Competente del provvedimento di verifica di assoggettabilità", precisando che tale termine "potrà essere motivatamente prorogato alla conclusione del predetto procedimento di verifica di assoggettabilità".

Considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente

provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il Comune di Avetrana;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia, ai sensi del comma 2, art. 4, della l.r. n. 44 del 14 dicembre 2012;
- l'Autorità competente per l'approvazione definitiva dell'Accordo di Programma è la Regione Puglia.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Integrato di Rigenerazione delle Periferie del Comune di Avetrana sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1. CARATTERISTICHE DEL PIANO/PROGRAMMA

Oggetto del presente provvedimento è il Programma Integrato di Riqualficazione delle Periferie del Comune di Avetrana, così come trasmesso dal Comune di Avetrana con propria nota prot. n. 1117 del 07/02/2013, pervenuta in data 12/02/2013 e acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 1741 del 15/02/2013, e regolarizzata con pec dell'11/03/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2814 del 18/03/2013.

Il Programma oggetto di valutazione rappresenta una rimodulazione del PIRP approvato con DPGR n. 1012/2010 ed interessa un'area di circa 38 ha localizzata a sud-est del centro abitato, tra la Strada Provinciale n. 359 e via XXIV Maggio. L'obiettivo fondamentale è quello della "riqualificazione di una consistente porzione di territorio urbano, localizzato in prossimità dell'ingresso dell'abitato per chi raggiunge Avetrana da Sud", nonché "di aumentare l'offerta turistica di un paese che sta puntando sulla promozione turistica lo sviluppo del settore economico" (pag. 74 del RAP). Il PIRP costituisce variante urbanistica in quanto l'area è attualmente individuata come zona agricola, a parte la zona destinata ad Edilizia Residenziale Pubblica "già così tipizzata nel PRG vigente e confermata nel PUG in formazione" (pag. 8 del RAP e Tav. 1 "Stralcio del PRG vigente"). Dai dati disponibili presso quest'Ufficio risulta adottato, con DCC n. 6 del 22/03/2011, il Documento Programmatico Preliminare del PUG, che recepisce il PIRP anche se non ancora rimodulato, sottolineando che il reimpiego/recupero delle cave "risulta essere un tema fondamentale per la qualificazione urbana di Avetrana" (pag. 31 del DPP).

Il Programma prevede (Tav. 6):

- zona F destinata al Centro Famiglia (superficie fondiaria pari a circa 0,3 ha, lff=1,2 mc/mq)
- zona destinata ad Edilizia Residenziale Pubblica (superficie fondiaria pari a circa 1,8 ha, lff=1,2 mc/mq),, di cui solo una parte da realizzare nell'ambito del PIRP (complesso sociale per anziani, tre alloggi di edilizia convenzionata e due locali commerciali)
- zona F destinata ad Area mercatale (superficie fondiaria pari a circa 3,8 ha, lff=0,05 mc/mq)
- zona F destinata ad Anfiteatro (superficie fondiaria pari a circa 0,2 ha, lff=0,2 mc/mq)
- zona F destinata a Centro di formazione per la nautica (superficie fondiaria pari a circa 2,4 ha, lff=1,25 mc/mq, volumetria pari 17.970 mc)
- zona D1 destinata a riuso struttura esistente (superficie fondiaria pari a circa 0,6 ha, lff=1,6 mc/mq, volumetria pari 10.200 mc)
- zona D2 destinata ad Albergo (superficie fondiaria pari a circa 7,1 ha, lff=0,5 mc/mq, volumetria pari 24.150 mc, 258 posti letto)
- zona destinata a Parco Pubblico (superficie interessata pari a circa 17 ha)
- parcheggi pubblici (superficie interessata pari a circa 3 ha)

Come dichiarato nel parere dell'UTC, "i lavori di Realizzazione parco pubblico urbano - 1° stralcio funzionale, unico intervento pubblico previsto da Programma, sono stati affidati alla impresa esecutrice,

con verbale di consegna in data 15.06.2012”, successivamente “sospesi in data 10.12.2012, nelle more della definizione della procedura di assoggettabilità a VAS”.

Il numero di utenti delle varie attività previste è stimato in 1438, di cui 1000 solo per l’Anfiteatro, “da tener in considerazione nei casi in cui siano organizzati eventi che lo investono”. In virtù di ciò, atteso che “l’Anfiteatro è attiguo all’Area mercatale e viene realizzato dallo stesso proponente, considerato che l’attività mercatale si svolge in un solo giorno per settimana e nelle ore diurne mentre quella per l’Anfiteatro, anche tenendo conto dell’unicità gestionale, si svolge nelle ore serali, la superficie a parcheggio è valida per entrambe le attività”. Altre aree a parcheggio sono posizionate lungo via XXIV Maggio e lungo la SP 359.

Rispetto alla proposta iniziale, la struttura alberghiera è stata ripensata in modo da essere “distribuita in più unità diffuse nell’area di intervento e, quindi, con caratteristiche più confacenti ad un ambiente rurale, oltre a due nuclei centrali in cui si allocano i servizi dell’albergo, una sala ristorante i locali per la cura della persona ed i locali di intrattenimento e svago, distribuiti nelle due unità” (pag. 8). Inoltre nel RAP si dichiara che “viene migliorata la utilizzazione del territorio alla quota del fondo della cava, che vien liberato dalla presenza del locale Discoteca, si ridurrà la dimensione dell’Anfiteatro per gli spettacoli all’aperto, accorrandolo all’intervento dell’Area Mercatale, e si lascerà inalterata la previsione di realizzazione della piscina con copertura mobile, che fa parte del Centro Polifunzionale per la Promozione della Cultura del Mare, il Parco Pubblico, una porzione dell’Area Mercatale ed il capannone esistente da riusare. Per quanto riguarda la realizzazione del Parco Pubblico, è importante sottolineare che godrà del supporto scientifico dell’Università del Salento, da subito favorevole all’iniziativa. La sua estensione, che nella precedente elaborazione era di circa 22 ettari, a seguito del ridimensionamento della proposta, diviene di circa 17 ettari che si mantiene, comunque, pari a circa la metà della perimetrazione dell’intervento” (pag. 9).

Per quanto riguarda le urbanizzazioni primarie, dal RAP si rileva unicamente che “l’area è ben servita da opere di distribuzione di energia (metanodotti, linee elettriche)” e che “è ben servita dal punto di vista viario”. Non vengono fornite ulteriori informazioni circa rete fognante e rete idrica, ad ogni modo si segnala che nel Piano Finanziario sono previsti i finanziamenti regionali per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Il PIRP stabilisce un quadro di riferimento unicamente per la realizzazione delle opere in esso previste. I progetti, così come descritti nella documentazione trasmessa, non sono soggetti alla normativa della VIA, ad eccezione delle aree a parcheggio che potrebbero rientrare nella fattispecie definita nell’Elenco B3, punto B.3.c, della l.r. 11/2001 e s.m.i., di competenza del Comune, qualora superassero i 350 posti auto. Ad ogni modo il Comune di Avetrana, prima del rilascio del titolo abilitativo per ogni intervento, dovrà verificare l’applicabilità della suddetta normativa VIA (d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e l.r. 11/2001 e ss.mm.ii) per tutti i progetti previsti dal piano.

Relativamente a piani/programmi e normativa di livello comunale e sovraordinata, si riferisce in seguito della situazione vincolistica esistente e delle eventuali interferenze con le previsioni e gli interventi programmati da tali piani. In particolare per il PRAE (Piano Regionale delle Attività Estrattive, approvato con DGR n. 445/2010) l’area non ricade in bacini giacimentologici pertanto non vi è una previsione di nuove cave. Le Norme Tecniche del PRAE forniscono alcune indicazioni sui progetti di recupero ambientale delle cave dismesse, che possono essere considerate come riferimento per la redazione degli elaborati progettuali. Per quanto riguarda il PRT, nel RAP (pag. 31) si dichiara che “nel piano regionale dei trasporti sono previsti due interventi prioritari nel territorio di Avetrana che sono:

- 1) SR8 Realizzazione della Strada Litoranea interna da Talsano ad Avetrana al Tipo C e adeguamento della SP359 Nardò-Avetrana al Tipo C - S317Ra, S502a;
- 2) SS7TER-SP86 Adeguamento SS7TER Lecce-San Pancrazio e SP86 Sava-Grottaglie al Tipo B (asse veloce Taranto-Lecce).

Il PIRP in progetto non interferisce con tale Piano”.

La pertinenza del Programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine

di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiede principalmente nelle scelte progettuali che devono essere orientate alla sostenibilità ambientale.

I problemi ambientali pertinenti al Programma sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata, la quale, seppur orientata prevalentemente alla riqualificazione, determinerà, nella parte che prevede interventi edilizi e parcheggi, un certo aumento delle pressioni ambientali (consumo di suolo, ingombro dei volumi fuori terra, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti).

1. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO/PROGRAMMA

L'area di intervento è attualmente ineditata, quasi del tutto priva di alberature, ad eccezione di un uliveto di recente formazione nella parte centrale, ed in buona parte occupata da cave dismesse. Dalla Carta di uso del suolo della Regione Puglia si rileva che la zona più ad est è classificata come "aree a pascolo naturale, praterie e incolti".

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal Programma, si riporta il seguente quadro, dedotto dalla documentazione fornita, da quanto segnalato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso della consultazione, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area di intervento:

- non è direttamente interessata da beni storico-culturali vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 o ATD del PUTT/p;
- non è direttamente interessata da aree di interesse paesaggistico tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ed è classificata come ATE di tipo "E" del PUTT/P;
- è interessata nella zona più ad est, destinata a complesso alberghiero, da "pascoli naturali", individuati come Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) all'art. 38, comma 3, delle NTA del PPTR, riadottato con D.G.R. n 2022 del 29/10/2013, e facenti parte della struttura ecosistemica-ambientale; tali componenti "Consistono nei territori coperti da formazioni erbose naturali e seminaturali utilizzate come foraggere a bassa produttività, ancorché sottoposti a cambiamento di destinazione d'uso colturale mediante dissodamento, frantumazione e macinazione del banco roccioso. Sono inclusi tutti i pascoli secondari sia emicriptofitici sia terofitici diffusi in tutto il territorio regionale su substrati calcarei, caratterizzati da grande varietà floristica, variabilità delle formazioni e frammentazione spaziale elevata, come delimitati nella tavola 6.2.1" (art. 59 delle NTA del PPTR).

Nell'ambito delle consultazioni, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, con nota prot. n. 10270 del 12/11/2013, e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici con nota prot. n. 9256 del 29/05/2013, hanno rappresentato una certa peculiarità dei luoghi da tenere in considerazione, pur non segnalando in particolare la presenza di beni culturali e paesaggistici da tutelare.

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale;
- non è interessata da siti della Rete Natura 2000 o da aree IBA;

In relazione alla copertura vegetazionale occorre segnalare, come sopra riportato, che nel quadro conoscitivo elaborato nell'ambito del PPTR, riadottato con D.G.R. n 2022 del 29/10/2013, la zona più ad est, interessata dal complesso alberghiero, è classificata come "pascoli naturali". A tal proposito nel Rapporto Preliminare Ambientale, si dichiara, a pag. 62-63, che "l'area in studio non è interessata da una flora e una fauna selvatica in quanto come ribadito ci troviamo nella periferia dell'abitato ove vi è

stato nel tempo una progressiva antropizzazione dell'area. Questa ha eliminato le essenze arboree prima presenti per far posto a essenze arboree che ben si inseriscono in un ambito sub urbano" e che "sul sito in studio, come visibile anche nelle fotografie inserite a Pag. 59 e 60, non si evincono essenze arboree di particolare rilevanza, e quindi non si evince nemmeno fauna selvaggia in quanto non possono trovare riparo". Tuttavia non è stato presentato un rilievo vegetazionale del sito di intervento, in particolare dell'area sopra indicata.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, per l'area di intervento:

- è interamente classificata come area a bassa pericolosità all'inondazione (BP) dal PAI, come indicato nella nota dell'Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 4423 del 28/03/2013, ed è parzialmente classificata a rischio moderato (R1);
- non è interessata da elementi del sistema idrogeomorfologico rappresentati nella Carta Idrogeomorfologica redatta dalla stessa Autorità di Bacino.

Nel RAP viene approfondita l'analisi della situazione geomorfologica dell'area in quanto questa porzione del territorio è caratterizzata dalla "presenza di cave nella formazione calcarenitica pliocenica, che hanno lasciato delle profonde cicatrici nel paesaggio. La quasi totalità delle cave presenti sono ormai dismesse" e "sono delimitate da pareti verticali, essendo queste coltivate nel passato ad anfiteatro o fossa".

Nel RAP inoltre si dichiara quanto segue (pag. 53):

- data la consistenza lapidea della roccia e la stratificazione, generalmente le pareti delle cave in calcarenite sono stabili nel breve e medio termine e le cave nell'area in studio presentano pareti con non elevata propensione al dissesto;
- dal rilevamento geologico di superficie non si è evinto la presenza di possibili forme dovute a fenomeni carsici (cavità, etc.) di un qualche interesse, ad ogni modo, data la presenza di una faglia diretta vi è la concreta possibilità di rinvenire cavità carsiche nel sottosuolo;
- non vi sono evidenze d'instabilità idrogeologiche nell'area, grazie sia alla consistenza lapidea dei terreni affioranti;
- non sono presenti corpi di frana o di erosione;
- l'area non è ubicata lungo alvei fluviali definiti;
- data la morfologia non vi sono fattori geodinamici attivi o potenziali che ne possano inficiare la stabilità.

Occorre segnalare che, con nota prot. n. 6770 del 21/10/2013, il Comune di Avetrana ha espresso il parere previsto dalle NTA del PAI, in quanto delegato ai sensi della l.r. n. 19 del 19/07/2013 e che in ogni caso l'Autorità di Bacino, in qualità di soggetto competente in materia ambientale, non ha rappresentato ulteriori indicazioni nell'ambito della consultazione effettuata.

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento:

- ricade interamente in una zona perimetrata dal Piano di Tutela delle Acque come "aree soggette a tutela quali-quantitativa", come confermato dal Servizio regionale Tutela delle Acque nella nota prot. n. 3310 del 29/07/2013, per le quali "il PTA prevede specifiche prescrizioni miranti ad una drastica riduzione del prelievo idrico sostenibile" (misura 2.12, all.14);
- è interessata dall'esistenza di una ricca falda acquifera la cui profondità media di rinvenimento è di circa 56 - 58 metri (pag. 45 del RAP);
- non è interessata da sorgenti o emergenze di falde acquifere superficiali, intermedie o profonde (pag. 46 del RAP).

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti.

Dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Avetrana è dotato di impianto di depurazione che, dai dati del PTA, risulta dimensionato per 8.400 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 11.186, tuttavia tale impianto non risulta in esercizio, come anche confermato nella nota prot. n. 3310 del 29/07/2013, il Servizio regionale Tutela delle Acque. Sempre nel PTA (programma delle misure - giugno 2009), è previsto un potenziamento/adequamento di tale impianto che risulta effettuato, con funzionalità acquisita, dai dati disponibili sul sito istituzionale dell'AIP, aggiornati ad ottobre 2013. Risultano inoltre effettuati anche gli interventi sulla rete fognante. Nel RAP (pag. 25) si dichiara che è in fase avanzata di completamento il Progetto Definitivo per i lavori di completamento e rifunzionalizzazione della Rete Idrica.

Relativamente alla produzione e smaltimento dei rifiuti, nel RAP (pag. 61) si segnala che "il comune di Avetrana contribuisce con un quantitativo complessivo annuo di circa 3 - 3.500 t, e una produzione procapite di circa 450 - 500 Kg/annui. Quindi la produzione media di rifiuti da parte degli abitanti di Avetrana è inferiore rispetto ai dati medi regionali", di contro "la percentuale di raccolta differenziata è dell' 12,057 %, che è inferiore al dato medio regionale". Inoltre si dichiara che "sul territorio di Avetrana non vi sono discariche di nessuna categoria" e che i rifiuti prodotti allo stato attuale sono raccolti e "avviati a smaltimento presso discariche appartenenti ai vari ATO".

Dal punto di vista della qualità dell'aria, non si segnala la presenza di centraline di monitoraggio della rete di ARPA Puglia nel Comune di Avetrana, che comunque rientra in una zona D del PRQA, denominata "zona di mantenimento", per la quale "il PRQA non ha rilevato livelli di qualità dell'aria critici, in quanto nel comune non ricadono insediamenti industriali di rilievo" (pag. 41). Come principali fonti di emissione di inquinamento atmosferico ed acustico si segnalano unicamente le due strade che delimitano l'area a nord e a sud, via XXIV Maggio e la SP359 Nardò-Avetrana. Nel RAP si dichiara che "allo stato attuale non esistendo un Piano di Zonizzazione Acustica comunale non si hanno elementi necessari circa l'inquinamento acustico" (pag. 61). Tuttavia si rammenta che le aree interessate da parchi pubblici dovrebbero rientrare nella classe I "aree particolarmente protette" del DPCM 5 dicembre 1997.

Sulla base degli studi del "Programma regionale per la lotta alla siccità ed alla desertificazione" del Irsa-Apat, "si evidenzia che il territorio di Avetrana è particolarmente sensibile al rischio desertificazione con rischio che va da medio - alto ad alto" (pag. 60).

2. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO / PROGRAMMA

Riguardo la valutazione degli impatti, nel Rapporto Preliminare di Verifica (pag. 65 e seguenti) viene presentata un'analisi SWOT per ogni componente ambientale e di interesse ambientale (aria, acqua, suolo, rifiuti, inquinamento acustico, inquinamento elettromagnetico, mobilità, energia), evidenziando punti debolezza, punti di forza, opportunità e minacce. Di seguito si riportano le principali considerazioni in proposito.

Relativamente al sistema idrogeomorfologico, come sopra evidenziato, il Programma ricade interamente in area classificata BP dal PAI, pertanto soggetta alle relative Norme Tecniche di Attuazione. Come segnalato dall'Autorità di Bacino nella nota prot. n. 13020 dell'08/10/2013, "con legge regionale 19/2013 art. 4 lett. d) è stato previsto per il suddetto vincolo la delega in capo agli uffici tecnici comunali dell'espressione del parere tecnico ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 4 e commi 4 e 5 dell'art. 11 delle NTA del PAI, salvo che il Comune non richieda l'adempimento alla stessa AdB, allegando all'istanza adeguata motivazione", pertanto il Comune di Avetrana, con nota prot. n. 6770 del 21/10/2013, ha espresso parere positivo, "considerato che gli interventi previsti saranno realizzati in condizioni tali da non alterare la sicurezza idraulica, in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale".

Relativamente all'impatto paesaggistico, nel RAP si evidenzia l'obiettivo di riqualificazione di un'area del territorio comunale ormai abbandonata e degradata. Tuttavia sia la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, con nota prot. n. 10270 del 12/11/2013, che la Soprintendenza per

i Beni Architettonici e Paesaggistici, con nota prot. n. 9256 del 29/05/2013, hanno evidenziato alcuni impatti sul sistema territoriale e opportune misure da inserire nelle previsioni progettuali, quali:

- impatto visivo prodotto dall'impianto illuminante che può alterare la natura dei luoghi
- pavimentazioni da realizzare con materiali compatibili con i luoghi e l'intorno
- inserimento di vegetazione autoctona nell'ambito di un progetto finalizzato a realizzare un ambiente omogeneo

- mitigazione dell'area parcheggi con forme vegetazionali per un miglior inserimento paesaggistico
- colorazioni non impattanti, utilizzando colori e materiali della tradizione
- piastre dove alloggiare le strutture illustrative realizzate con materiali rinvenienti da cave locali

Inoltre la stessa Direzione regionale ha rappresentato l'esigenza di avviare la redazione del documento di valutazione archeologica del progetto di opera pubblica ai sensi degli artt. 95, 96 del D.Lgs. 163/2006. Rispetto a tali considerazioni il Comune di Avetrana, con nota prot. n. 10270 del 21/11/2013, ha preso atto delle prescrizioni impegnandosi ad ottemperare puntualmente alle stesse. Nello specifico:

- l'impatto visivo prodotto dall'impianto di illuminazione esterno sarà eseguito in accordo alla L.R. 15/05, con fascio luminoso a bassa intensità rivolto verso il basso;
- la pavimentazione esterna sarà del tipo drenante o, ove prevista in bitume per limitate fasce di accesso, superiormente rifinita con tappetino bituminoso ecologico anti-inquinante;
- le essenze arboree che saranno messe a dimora saranno omogenee alla flora esistente, del tipo caratteristico alla macchia mediterranea; con tali essenze saranno mitigati anche gli impatti derivanti dal previsto parcheggio, tramite piantumazione sul contorno;
- le finiture esterne della struttura per servizi è prevista in colori e materiali tipici della tradizione locale rurale;
- le piastre, targhe e simili dove allocare le strutture illustrative saranno realizzate con materiali rinvenienti da cave locali"

Infine il Comune dichiara che sarà avviata la redazione del documento di valutazione archeologica del progetto di opera pubblica ai sensi degli artt. 95, 96 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Relativamente alla zona più ad est, interessata dal progetto di complesso alberghiero e classificata come Ulteriori Contesti Paesaggistici "pascoli naturali" nel quadro conoscitivo elaborato nell'ambito del PPTR, occorre prevedere per tali aree, in linea con le NTA dello stesso PPTR, una particolare forma di tutela volta a realizzare interventi che:

- non compromettano gli elementi storico-culturali eventualmente presenti (es. muretti a secco) e siano realizzati utilizzando tecniche costruttive, tipologie, materiali e colori caratteristici del luogo ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
- non rimuovano la vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, bensì prevedano elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, ripristinando ove possibile il potenziale vegetazionale esistente proteggendo l'evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee a pascolo naturale;
- assicurino la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali;
- prevedano un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica anche tramite la realizzazione di siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;
- mantengano e ripristinino piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali.

Relativamente alla componente acqua, nel RAP si sottolinea che le acque meteoriche verranno assorbite dalle rilevanti superfici a verde previste (17 ettari solo di parco pubblico), mentre tutte le altre attività saranno dotate "di sistemi di raccolta delle acque nere e inoltre i piazzali saranno muniti di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche che saranno opportunamente trattate" (pag. 68). A tal proposito il Servizio regionale Tutela delle Acque ha evidenziato la necessità, qualora non sia ancora funzionante il sistema di collettamento e smaltimento dei reflui, di rispettare la disciplina nazionale e

regionale in materia sia in materia di scarichi fognari sia di smaltimento e gestione delle acque meteoriche. Inoltre, in considerazione delle vaste aree che il progetto prevede nella zona a verde pubblico, lo stesso Servizio “suggerisce che per lo smaltimento delle acque meteoriche (fogna bianca), siano anche previsti accorgimenti per il recupero delle stesse, attraverso sistemi di raccolta delle acque piovane, con adduzione entro grandi vasche di accumulo, previo trattamento e depurazione, per destinarle interamente ad usi consentiti (irrigazione aree verdi)”. In tal caso, l’ipotesi di utilizzare le acque estratte da pozzo per l’irrigazione di soccorso nei mesi estivi delle essenze arboree e erbacee per il parco pubblico all’interno del PIRP, così come dichiarato nel RAP a pag. 67, dovrebbe essere perseguita in via residuale attesa la presenza di aree soggette a tutela quali-quantitativa del PTA per le quali è necessario rispettare le misure 2.12 dell’Allegato 14.

Per quanto riguarda l’impatto sul sistema idrogeomorfologico, si richiama il parere favorevole sopra citato espresso dal Comune di Avetrana relativamente alla presenza delle aree a Bassa Pericolosità all’inondazione perimetrate dal PAI. In tal parere si afferma che “anche senza tener conto delle numerose conche e cave presenti all’interno dei vari bacini idrografici analizzati, nonché della vora adiacente l’area di intervento, il volume delle sole cave vincolate dal redigendo PUG di Avetrana alla eventuale ricezione delle acque meteoriche è sufficiente per considerare l’area di intervento come libera dal rischio idraulico per eventi con tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni”, pertanto, sulla base della Relazione tecnica, Geologica e Idrogeologica e dello studio integrativo di Ufficio, si evince “l’assenza di pericolosità idraulica nell’area interessata dall’intervento di che trattasi”.

Si segnala che non vengono indicate prescrizioni o condizioni, in ogni caso rimangono comunque valide le disposizioni generali relative alle aree a pericolosità idraulica indicate al comma 3 dell’art. 4 delle NTA del PAI:

- a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
- b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;
- c) non costituire un elemento pregiudizievole all’attenuazione o all’eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;
- d) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
- e) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;
- f) limitare l’impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
- g) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

In relazione a possibili fenomeni di dissesto delle pareti della cava, nel RAP si dichiara che “è buona norma che tutte le costruzioni rispettino una distanza minima di sicurezza dalla parete delle cave di almeno 5 metri. Tale fascia ad ogni modo deve essere valutata caso per caso a seconda di studi dettagliati specifici sul sito” (pag. 53). A tal proposito si rammenta che dovrà essere in ogni caso garantita la sicurezza dei luoghi attraverso la realizzazione di morfologie finali che garantiscano la stabilità dei pendii, inoltre dovrà essere garantito il controllo del deflusso delle acque superficiali, attraverso un insieme di opere di regimazione delle acque quali canalette, muri drenanti, tombini di raccolta, nonché il controllo dell’infiltrazione delle acque attraverso la realizzazione di opportuni drenaggi per favorirne il deflusso.

In merito alla produzione e gestione dei rifiuti, nel RAP si dichiara che (pag. 72):

1. nella proposta di PIRP saranno istituite regole e sarà facilitato il compito affinché si abbia una corretta raccolta dei rifiuti e una incentivazione alla raccolta differenziata.
2. i rifiuti che saranno prodotti durante la realizzazione delle opere (rifiuti inerti di scavo e del materiale di risulta già presente) saranno opportunamente smaltiti procedendo in loco già alla differenziazione degli stessi, in modo da facilitarne il recupero.

In merito al risparmio energetico, nel RAP si dichiara che (pag. 73):

1. saranno adottate tecnologie in grado di garantire un elevato risparmio energetico.
2. si utilizzeranno impianti per la produzione di energia elettrica con moduli fotovoltaici e impianti solari per produzione di acqua calda sanitaria utilizzata anche per la climatizzazione invernale degli ambienti.

In sintesi, nel segnalare che la presente valutazione è relativa al PIRP oggetto dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 09/03/2012, così come descritto nel Rapporto Ambientale Preliminare e nelle tavole grafiche allegate, e pertanto non si estende al livello progettuale in quanto non disponibili elaborati di dettaglio dei singoli interventi previsti, si sottolinea da un lato l'obiettivo di riqualificazione di un paesaggio alquanto degradato con la previsione di un'ampia area a parco pubblico, di alloggi destinati ad edilizia pubblica e di alcuni servizi utili alla collettività (centro per la famiglia, area mercatale, anfiteatro), dall'altro la necessità che la progettazione sia fortemente orientata alla sostenibilità ambientale ed alla compatibilità paesaggistica, in particolare per l'area posta più ad est destinata alla struttura alberghiera, maggiormente rilevante dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

Pertanto è necessario che tutte le indicazioni / misure di mitigazione sopra illustrate vengano inserite nel Programma al fine di orientare la fase esecutiva dello stesso.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale, si ritiene che il Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie del Comune di Avetrana non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della l.r. 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici anteriormente alla data di approvazione definitiva del piano/programma.

- Seguire, nell'elaborazione dei progetti, le indicazioni fornite dalle Norme Tecniche del PRAE, approvato con DGR n. 445/2010, sul recupero ambientale delle cave dismesse.

- Sia garantito il rispetto delle distanze minime, ove normativamente previste, delle opere dalle pareti di cava; siano condotti studi dettagliati sito - specifici sulla stabilità delle pareti delle cave al fine di garantire la sicurezza delle opere previste,

- Sia assicurato il controllo del deflusso delle acque superficiali, attraverso un insieme di opere di regimazione delle acque quali canalette, muri drenanti, tombini di raccolta, nonché il controllo dell'infiltrazione delle acque attraverso la realizzazione di opportuni drenaggi per favorirne il deflusso. Si allegino agli elaborati di Piano, se non già effettuato, la Relazione tecnica, Geologica e Idrogeologica e lo studio integrativo di Ufficio citati nel parere di conformità al PAI espresso con nota prot. n. 6770 del 21/10/2013, nonché si richiamino le disposizioni generali indicate all'art. 4, comma 3, delle NTA del PAI.

- Si rispettino, per tutti gli interventi previsti nel PIRP, le prescrizioni e condizioni indicate dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto.

- Relativamente alla zona interessata dal progetto di complesso alberghiero e classificata come Ulteriori Contesti Paesaggistici “pascoli naturali” dal PPTR, predisporre in fase esecutiva un rilievo vegetazionale al fine di individuare le specie floristiche presenti ed in funzione di questo realizzare opere che:
 - non compromettano gli elementi storico-culturali eventualmente presenti (es. muretti a secco) e siano realizzati utilizzando tecniche costruttive, tipologie, materiali e colori caratteristici del luogo ed evitando l’inserimento di elementi dissonanti;
 - non rimuovano la vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, bensì prevedano elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, ripristinando ove possibile il potenziale vegetazionale esistente proteggendo l’evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee a pascolo naturale;
 - assicurino la salvaguardia delle visuali e dell’accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali;
 - prevedano un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica anche tramite la realizzazione di siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;
 - mantengano e ripristinino piccole raccolte d’acqua e pozze stagionali.
- Siano salvaguardate le alberature esistenti, facendo salva la ripiantumazione delle stesse qualora fosse necessario l’espianto (avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto). Per gli alberi di ulivo, si deve far riferimento alla disciplina prevista dalla l. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive, prima dell’attuazione delle previsioni di piano, il parere da parte degli Uffici Provinciali per l’Agricoltura, nonché il parere della Commissione per la tutela degli alberi monumentali della Regione Puglia qualora si rilevasse la presenza di ulivi aventi carattere di monumentalità ai sensi della LR 14/2007.
- Si realizzino tutte le aree a verde (ad uso privato e pubblico), utilizzando specie vegetali autoctone (ai sensi del D.Lgs. 386/2003) a bassa esigenza idrica e di manutenzione, elaborando un apposito piano di manutenzione per il Parco Pubblico.
- Per tutti gli interventi si analizzi la quantità di risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell’anno, al mantenimento di tali aree e le corrispondenti fonti di approvvigionamento (riuso acque meteoriche, riuso acque reflue, pozzi esistenti). In ogni caso realizzare opportuni sistemi di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per l’irrigazione degli spazi verdi e per gli altri usi non potabili (es. pulizia dell’Area Mercatale), per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo. Si richiami quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia (vd Linee guida del PTA “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”) nonché dal Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21.11.2003 e all’Appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16.06.2002.
- Si rispetti la normativa vigente per le aree “soggette a tutela quali-quantitativa”, con particolare riferimento alle specifiche misure previste dal Piano di Tutela delle Acque. Attuare inoltre tutte le misure necessarie per evitare/ridurre l’interferenza con la falda acquifera.
- Si verifichi la compatibilità dei singoli interventi con le infrastrutture esistenti e/o previste del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura nera ed impianto di depurazione). Si richiami la normativa nazionale e regionale in materia (RR 26/2011).
- Prevedere percorsi di mobilità lenta (pedonale e ciclabile) per gli spostamenti tra le diverse attività previste dal programma e verso il centro abitato.
- Si promuova l’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”, in particolare privilegiando l’adozione:
 - di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
 - di interventi finalizzati al risparmio energetico e all’individuazione di criteri e modalità di

- approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);
 - di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);
 - Si richiami la normativa vigente in materia di inquinamento acustico, in particolare la necessità di effettuare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. 447/95, una valutazione previsionale del clima acustico per "parchi pubblici urbani ed extraurbani".

Per le fasi di cantiere:

- si dovrà tener conto del contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;
- ad evitare inquinamento potenziale della componente idrica, deve essere rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;
- nelle fasi costruttive dovranno essere proposte soluzioni impiantistiche locali (isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti;
- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;
- prevedere inoltre l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi; con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo nel rispetto del D. M. 10 agosto 2012, n. 161.

Si integrino gli elaborati di Piano con tutte le misure di mitigazione previste nel Rapporto Preliminare Ambientale e con quanto indicato ai punti precedenti.

Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della l.r. 44/2012, "Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica".

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Programma Integrato di Riquilificazione delle Periferie del Comune di Avetrana;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in

materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.
Vista la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

Vista la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica".

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso

il Dirigente dell'Ufficio
Programmazione

DETERMINA

- di escludere il Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie del Comune di Avetrana - Autorità procedente: Comune di Avetrana, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della l.r. 44/2012, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, all'Autorità procedente;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio regionale Assetto del Territorio;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex DPR 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio
Ing. C. Dibitonto
